COMMISSIONE VI

FINANZE

100.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Piro Franco, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (466-2411-2413-*B*) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 6, 7, 10, 13, 14

Bellocchio Antonio (gruppo comunista-PDS) 6, 9, 12, 13

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 5, 9, 12

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6, 9, 12, 14

Usellini Mario (gruppo DC) 13

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Azzaro, Colucci Francesco, Degennaro, Farace, Gei, Polidori, Pumilia e Trabacchi sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Gregorelli, Sacconi, Torchio, Mensurati, Zambon, Cavagna, Battaglia Pietro e Perinei.

Seguito della discussione della proposta di legge Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (466-2411-2413-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: « Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 23 maggio 1990 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1991.

Comunico ai colleghi che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso, rispettivamente il 13 marzo ed il 12 marzo scorsi, parere favorevole sul testo della proposta di legge in discussione. Avverto, altresì, che la Commissione giustizia ha espresso, il 23 aprile scorso, parere favorevole sul testo della proposta di legge e sugli emendamenti Bellocchio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

In attesa dell'arrivo del sottosegretario Sacconi, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 17,15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla II Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. È vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

2. È altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a

terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto informazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell'esercizio della loro funzione, professione o ufficio.

5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni, ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all'estero purché si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ai ministri e ai sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. È vietato acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società ovvero in ragione dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, professione o ufficio.

2. È altresì vietato comunicare a terzi, senza giustificato motivo, le informazioni di cui al comma 1 ovvero consigliare a terzi, sulla base delle suddette informazioni, il compimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. Agli azionisti che anche di fatto esercitino il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, agli amministratori, ai liquidatori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai revisori dei conti è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare stesso e prima che la deliberazione sia stata resa pubblica. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

4. I divieti di cui ai commi precedenti sono estesi a tutti coloro che abbiano direttamente o indirettamente ottenuto in-

formazioni, consapevoli del carattere riservato delle stesse, da soggetti che dette informazioni posseggano in ragione dell'esercizio della loro funzione, professione o ufficio.

5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 300 milioni, con facoltà per il giudice di aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante gravità del fatto, essa può ritenersi inadeguata anche se applicata nel massimo. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Le pene stabilite dal comma 5 si applicano anche se il fatto è commesso all'estero purché si tratti di valori mobiliari negoziati presso mercati regolamentati italiani. In ogni altro caso si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

7. Ai ministri e ai sottosegretari di Stato è vietato acquistare o vendere ovvero compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma le pene previste al comma 5 sono raddoppiate.

Ricordo che a tale articolo sono stati presentati nella seduta del 14 marzo 1991 i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma, 3, premettere le parole Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

2. 1. Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'articolo 2, al comma 5, sostituire le parole da lire 300 milioni *fino a* anche se applicata nel massimo *con le seguenti* lire 100 milioni, ovvero fiono al triplo dell'eventuale profitto realizzato.

2. 2. Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'articolo 2, al comma 7, premettere le parole Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

2. 3. Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. È vietato altresì ai ministri e ai sottosegretari di Stato manifestare pubblicamente, a ragione del proprio ufficio, posizioni idonee a influenzare sensibilmente i corsi della contrattazione su valori mobiliari e l'andamento dei mercati monetari, finanziari e valutari. Nel caso di violazione del suddetto divieto si applicano le pene previste dal comma 5.

2. 4. Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una breve dichiarazione che riguarda tutti gli emendamenti presentati. Se mai vi è stata occasione in cui il meglio è nemico del bene ritengo sia proprio questa: al fine di riuscire finalmente a reprimere il fenomeno dell'*insider trading* credo sia opportuno approvare il testo pervenuto dal Senato così com'è invece di indugiare ulteriormente nell'affinamento delle norme, considerato anche il rischio che il quadro politico attuale porta con sé. Successivamente potremo forse più utilmente conferire alla CONSOB maggior forza e maggiori poteri in termini di uomini e di mezzi.

Per queste ragioni, quindi, di natura politica e non relative al merito, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. Avevo già anticipato nelle scorse sedute questo orientamento, di conseguenza, ncnostante il parere favorevole che la Commissione giustizia ha espresso su questi emendamenti, ritengo che siano ormai maturi i tempi per inserire nel nostro ordinamento una legge che disciplini il fenomeno dell'*insider trading* senza ulteriori indugi.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.3 poiché, come ho già avuto modo di affermare, la modifica introdotta dal Senato risponde a ragioni di pulizia formale del testo; è assolutamente chiaro, infatti, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 si applicano *erga omnes*.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.2 perché in ogni caso la multa rappresenta un'aggravante della pena, consistente nella reclusione fino ad un anno; la proposta emendativa, inoltre, sembra introdurre una discriminazione a seconda che l'informazione sia usata per realizzare un profitto o per contenere una perdita.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, vorrei ricordare che si tratta di materia in parte già regolata dall'articolo 4; in ogni caso, questo emendamento ha una formulazione talmente indeterminata da essere di difficile interpretazione nei casi – e non sono pochi – nei quali ministri e sottosegretari non colgono l'occasione per tacere.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro gli emendamenti 2.1 e 2.3 e desidero fare una dichiarazione di voto sul 2.2. Le motivazioni addotte dal Governo non mi trovano d'accordo: vorrei che i colleghi riflettessero sul fatto che quando si compie un reato di *insider trading* nei casi « esemplari » sono in gioco somme elevatissime a fronte delle quali stabilire un limite massimo di multa di 900 milioni, come ha previsto il Senato, può addirittura risultare vantaggioso. A mio parere era più adeguata la misura da noi prevista inizialmentte pari al triplo del profittoo realizzato.

Questi sono i motivi per i quali insisto sull'emendamento e invito i colleghi a cancellare questa modifica peggiorativa ed a rinviare il provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 2.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bellocchio ed altri 2.4.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dopo il richiamo del relatore so di parlare a vuoto, ma vorrei invitare i colleghi a riflettere sul fatto che non è la prima volta (e lo testimoniano le affermazioni del sottosegretario) che si verifica che uomini di Governo si lasciano andare a dichiarazioni che turbano il mercato. Vi sono state sortite recenti e passate in questo senso (non faccio nomi per non fare propaganda) che ci hanno screditato anche all'estero. Mi riferisco alle dichiarazioni di alcuni mesi fa rilasciate da qualche ministro in merito al saggio di sconto ed all'allineamneto europeo. Ciò comporta prcblemi di serietà, regolarità e competenza per i quali una maggioranza ed un Governo diversi dovrebbero avere la forza di imporre al ministro responsabile le dimissioni, ma non essendoci questa possibilità, il mio emendamento rappresenta un male minore rispetto a quello compiuto da coloro i quali, atteggiandosi a profeti, sputano sentenze sul sistema economico del nostro paese. Sono questi i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento 2.4, e mi auguro che la Commissione esprima sul medesimo un voto favorevole, considerato che introduce una piccola remora di fronte ai frequenti casi di membri del Governo che rilasciano dichiarazioni che turbano il mercato e che provocano discredito per il nostro paese.

PRESIDENTE. Desidero precisarle, onorevole Bellocchio, che le motivazioni, che a mio avviso indurranno la maggioranza a non accogliere il suo emendamento 2.4, attengono alla necessità poc'anzi sottolineata dal relatore, onorevole Rosini, cioè quella di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Ricordo, comunque, che in questa stessa Commissione un ampio arco di forze politiche ha censurato determinati comportamenti, quali quelli a cui lei si è riferito.

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 4:

ART. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o delle riserve ufficiali.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire 30 milioni.

2. Chiunque, avvalendosi della divulgazione di cui al comma 1, trae profitto dall'acquisto o dalla vendita, ovvero da altre operazioni, anche per interposta persona, su valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero fino al triplo del profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

3. Chiunque mediante operazioni simulate ovvero altri artifizi provoca un aumento o una diminuzione sensibile del prezzo di un valore mobiliare ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tale valore mobiliare è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero fino al triplo dell'eventuale profitto realizzato. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

4. Se i reati di cui ai commi precedenti sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazione in valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, la pena è raddoppiata.

Il Senato ha così modificato questo articolo che in seguito all'approvazione

del precedente articolo 4 è diventato articolo 5:

ART. 5.

1. Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire un milione a lire 30 milioni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tali valori mobiliari, si applicano le pene di cui all'articolo 501 del codice penale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se si verifica la sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari ovvero l'apparenza di un mercato attivo di detti valori, le pene ivi previste sono aumentate. Si applicano le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis*, primo comma, e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

4. Si applica il terzo comma dell'articolo 501 del codice penale.

5. La pena è raddoppiata se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi dagli azionisti che anche di fatto esercitano il controllo della società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di società o enti emittenti valori mobiliari di società che svolgono attività di intermediazioni di valori mobiliari o da agenti di cambio, o da membri o dipendenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero dagli organi locali di borsa, ovvero se il reato è commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonché le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente.

2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

3. Con decreto del ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico da effettuarsi a cura della CONSOB o delle società e degli enti per ordine della CONSOB, di tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato.

4. Il decreto del ministro del tesoro di cui al comma 3 è emanato su proposta della CONSOB, salvo quanto disposto dall'articolo 8. Le successive modificazioni e integrazioni del decreto sono adottate con delibera della CONSOB.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'approvazione del precedente articolo 5, è diventato articolo 6:

ART. 6.

1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi entro centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari nonché le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche, da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente. Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le società quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorché non quotate, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato.

2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

3. Il regolamento stabilisce altresì che:

a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;

b) la società o l'ente non può procedere nel frattempo ad informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai commi 1 e 2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB.

A tale articolo è stato presentato nella seduta del 14 marzo 1991, il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole le condizioni dell'informativa *con le seguenti* le condizioni dell'immediata informativa.

6. 1.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

A tale articolo è stato altresì presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole titolo I *aggiungere le seguenti* e dell'articolo 27, comma 2.

6. 2.

Bellocchio, Romani, Umidi Sala, Di Pietro.

MAUZIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bellocchio ed altri 6.1, in quanto è la CONSOB a fissare i termini dell'informativa stessa. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Bellocchio ed altri 6.2 in quanto, pur non contestandone il contenuto, devo sottolineare la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Mi associo al parere del Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 6.1. Non concordo invece con il rappresentante del Governo a proposito delle motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere parere contrario sull'emendamento 6. 2.

Nel richiamare l'attenzione dei colleghi che si sono interessati della legge sulla CONSOB, voglio ricordare loro che l'emendamento in questione intende prendere in considerazione anche i patti di sindacato che altrimenti sarebbero esclusi. Ritengo che chi a suo tempo votò a favore della legge n. 287 del 1990

debba adesso esprimersi allo stesso modo sull'emendamento 6.2, anche perché certo non valgono le ragioni di tempo con cui il sottosegretario ha motivato il suo parere contrario, dal momento che il Senato potrebbe pervenire alla definitiva approvazione del provvedimento entro una settimana.

PRESIDENTE. pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nei testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 7:

ART. 7.

1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 6 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

a) richiamo da parte della CONSOB;

b) sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 250 milioni comminata con decreto del ministro del tesoro su proposta della CONSOB.

2. Delle sanzioni viene data pubblicità, a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalità stabilite dalla CONSOB.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 4 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 4, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 4, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonché agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

3. I funzionari della CONSOB riferiscono le risultanze della verifica di cui al comma 1 esclusivamente al presidente della CONSOB, il quale trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4.

4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, è competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio è stato commesso il reato.

5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 4 è acquisita diversamente, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB.

6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 4, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal

reato, nonché le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Il Senato ha così modificato l'articolo 6, che, a seguito all'approvazione dei precedenti articoli 4 e 7, è diventato articolo 8:

ART. 8.

1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 5, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 5, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie. La denuncia di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonché agli altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

3. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, è competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui territorio è stato commesso il reato.

5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 5 è acquisita diversamente, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare tempestivamente il presidente della CONSOB.

6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 5, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato, nonché le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

A tale articolo gli onorevoli Bellocchio, Romani, Umidi Sala e Di Pietro hanno presentato nella seduta del 14 marzo 1991 i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I membri e i funzionari della CONSOB compiono gli atti necessari alla verifica e alla denuncia all'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 4, informandone il presidente della Commissione, di eventuali violazioni alle norme di cui agli articoli 2 e 5 utilizzando, nei confronti di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 5, i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine possono avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e possono richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 5, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie.

8. 1.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 2.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il soggetto che ha effettuato la verifica e la denuncia di cui al comma 1 ne riferisce esclusivamente al presidente della CONSOB, il quale trasmette al pubblico ministero competente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, l'ulteriore documentazione raccolta.

8. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'artiocolo 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono soppresse le seguenti parole: « I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

8. 4.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario per il tesoro.* Mi dichiaro assolutamente contrario agli emendamenti presentati dagli onorevoli Bellocchio ed altri all'articolo 8 e ricordo che si è inteso prevedere il filtro esclusivo del presidente della CONSOB.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Mi associo al parere espresso dal Governo.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'articolo 8 è senz'altro il più delicato tra quelli che compongono il provvedimento al nostro esame, in quanto le modifiche apportate dal Senato prevedono un regime che instaura una sorta di foro speciale a favore della CONSOB in materia penale, il quale nulla ha a che vedere con le esigenze della CONSOB stessa affinché essa possa svolgere le sue inchieste amministrative. Le modifiche apportate dall'altro ramo del parlamento rendono questo articolo particolarmente delicato poiché sono state eliminate diverse norme rispetto a quelle che avevamo già votato in materia di obbligo di trasparenza e di pubblicità. Inoltre, risulta « annacquato » anche il concetto di controllo della società ed è stata soppressa la penalizzazione dell'*insider trading* secondaria, cioè in forma indiretta.

Non è mia intenzione instaurare una sorta di ping-pong con il Senato, ma non posso accettare che a posteriori ci si lamenti dell'assenza di norme, quando poi – così come è stato fatto dalla maggioranza presso l'altro ramo del parlamento – si tende ad « annacquare » quelle esistenti. Ritengo che i nemici della CONSOB siano coloro – in questo caso il Governo – che vogliono attribuirgli poteri smisurati.

Sono questi i motivi per i quali il nostro gruppo ha presentato emendamenti all'articolo 8 nel tentativo di ripristinare il testo approvato pressoché all'unanimità da questa Commissione, testo che ci sembra più ragionevole e pertinente rispetto alla normativa che vogliamo introdurre nell'ordinamento.

L'emendamento 8.4 riguarda questa sorta di abolizione del segreto. Come sapete, gli obblighi informativi attualmente presenti nel nostro crdinamento sono sterilizzati dalle norme sul segreto d'ufficio, imposto alla CONSOB anche nei confronti della pubblica amministrazione fatta eccezione soltanto per il Ministero del tesoro e non anche per quello delle finanze. Ritengo che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, vada abolito perché la direttiva CEE del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e cessione di partecipazioni rilevanti di una società quotata afferma che è fondamentale per la tutela degli investimenti sapere chi è il titolare ultimo del potere di comando o comunque chi svolge nella società un ruolo preminente, nonché conoscere i rap-

porti di collegamento tra le diverse società. Mantenere questo tipo di segreto d'ufficio crea nel nostro paese una discriminazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B; se mentre disciplniamo un nuovo tipo di reato continuiamo a consentire questa possibilità non riusciremo mai ad eliminare l'elusione fiscale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento. Non poteva essere diversamente in quanto siamo stati i primi a presentare una proposta di legge in materia e in tutti questi anni ci siamo battuti per giungere ad una disciplina del nuovo reato. Pur consapevoli che il testo al nostro esame è manchevole, poiché l'intervento del Senato è stato peggiorativo rispetto a quanto approvato dalla Camera in prima lettura, e nonostante i vani sforzi per reintrodurre il vecchio testo, di fronte ad una maggioranza che non ha voluto sentire ragioni, accettiamo il gioco della democrazia che è fatto di numeri. Tenendo conto della situazione politica instabile e del pericolo di elezioni anticipate, abbiamo rinunciato all'ipotesi di chiedere la remissione del provvedimento all'Assemblea e votiamo a favore consapevoli che il riformismo deve essere graduale; siamo infatti comunque interessati a che nel nostro codice penale finalmente appaia questa nuova figura di reato.

MARIO USELLINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana intendo esprimere compiacimento per il lavoro svolto e rivolgere un particolare apprezzamento all'onorevole Rosini che, in qualità di relatore, si è sobbarcato l'onere di condurre in porto una così importante disciplina.

Credo che alcune questioni in merito alle quali il gruppo del PDS ci ha sollecitato ad intervenire potranno essere valutate adeguatamente in seguito, al fine di consentire un perfezionamento della normativa. Per il momento, le stesse ragioni che hanno indotto il gruppo del PDS a non chiedere la revoca della sede legislativa devono consigliare a tutti noi di concludere rapidamente l'*iter* di questo provvedimento per non lasciare a metà un lavoro così importante. Esprimo quindi il voto favorevole della democrazia cristiana sul provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei manifestare la soddisfazione del gruppo socialista e mia personale per la conclusione dell'*iter* di una provvedimento che fu presentato in sede parlamentare per la prima volta nel 1986. Voglio anche ringraziare il relatore, onorevole Rosini, per il prezioso lavoro svolto.

Consentitemi di sottolineare che questa normativa deriva da proposte di iniziativa parlamentare anche se il Governo, attraverso il sottosegretario Sacconi, ha contribuito fattivamente ad elaborare una normativa che ci pone all'altezza dei paesi con noi concorrenti. Nel corso delle

visite di studio all'estero compiute dalla nostra Commissione, la disciplina dell'*insider trading* è stato uno degli argomenti più spesso affrontati: adesso possiamo finalmente dire che, grazie al l'introduzione di un elemento di penalizzazione che il nostro sistema prima non conosceva ci sarà più sicurezza nel mercato.

Come ha detto l'onorevole Usellini, buona parte degli argomenti addotti dall'onorevole Bellocchio sono condivisibili; tuttavia voglio far notare che la Commissione finanze della Camera è riuscita ad approvare la legge sulle SIM e sta per approvare il provvedimento al nostro esame, ma su questo terreno vi è ancora molta strada da percorrere e ci impegniamo a farlo.

In conclusione, non solo dichiaro il voto favorevole mio e del mio gruppo, ma voglio sottolineare lo spirito che ha improntato il lavoro comune che ci ha consentito oggi di raggiungere un primo importante risultato, senza che questo precluda maggiori approfondimenti per il futuro. Voglio ricordare che personalmente ero favorevole ad impedire non solo ai membri del Governo ma anche ai parlamentari l'esercizio della compravendita dei titoli. Mi rendo conto, però, che bisogna procedere gradualmente, pertanto sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto poiché rappresenta una forma di tutela del risparmio e soprattutto ci pone in linea con gli altri paesi della Comunità europea. Dopo aver approvato la normativa sulle SIM e quella sulla tassazione dei capitali in borsa, rimane ancora molto da fare per la tutela del risparmio a partire dai provvedimenti sull'OPA, sui fondi chiusi, sui fondi immobiliari e sui fondi pensione, ma possiamo dire di aver impresso una nuova spinta in avanti in direzione di una maggiore trasparenza del mercato borsistico italiano.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Voglio ringraziare il presidente della Commissione ed il relatore, come ho già fatto al Senato poiché, ad avviso del Governo, stiamo per approvare un testo che ha saputo contemperare le diverse esigenze della tutela del mercato e della certezza del diritto attraverso il perseguimento di un reato che costituisce un'obiettiva deformazione del mercato stesso. Si discute se nella dimensione della globalizzazione possa individuarsi un reato di tale natura, se vi siano le condizioni per individuarne i presupposti. A mio parere, la Commissione ha operato una scelta ragionevole circa la responsabilizzazione della CONSOB come filtro professionale per le attivazioni delle indagini da parte della magistratura; considero, inoltre, assai valida l'impostazione secondo cui si persegue il reato di *insider* in termini positivi, attraverso la diffusione dell'informazione non solo sulle società quotate ma anche su quelle ad esse collegate.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: « Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modi-*

ficata dalla Commissione permanente del Senato) (466-2411-2413-B):

Presenti e Votanti 30
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato si:

Auleta, Battaglia Pietro, Bellocchio, Cavagna, D'Amato Carlo, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Fiori, Gregorelli, Grillo Luigi, Maccheroni, Mensurati, Monello, Orciari, Parigi, Pascolat, Patria, Pellizzari, Perinei, Piro, Ravasio, Romani, Rosini, Sacconi, Serra Gianna, Torchio, Umidi Sala, Usellini, Visco e Zambon.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 21 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO